



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

nella causa iscritta al R.G.L. 1545 /2012 promossa da:

.....
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore GIOVANNI RINALDI

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA in persona del suo legale rappresentante
pro tempore

UFFICIO SCOLASTICO PER L'EMILIA ROMAGNA – UST DI PIACENZA
rappresentate dal funzionario Gianluca Lombardo

.....
difesa da prof. Claudio Guccione, avv. Alberto Caretta e avv. Umberto Giardini ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell'avv. Giardini

.....
.....

- PARTI CONVENUTE -

OGGETTO: ricorso ex art. 700 cpc

sentite le parti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.4.2012,

OSSERVA

premesso che

- con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 20.2.2012 unitamente al ricorso di merito, il
professore ha chiesto di mantenere l'inserimento "a pettine" (ossia avuto
riguardo al punteggio posseduto, e non in coda) nella graduatoria provinciale dell'A.T. di Piacenza

per il biennio 2009/2011, con effetti ricognitivi del diritto all'immissione in ruolo in relazione al biennio 2009/2011, come ordinato dal commissario *ad acta* nominato dal TAR con ordinanza 5141/09 pronunciata prima di declinare la giurisdizione in favore del giudice ordinario (con sentenza del 24.1.2012);

- si sono costituiti gli enti convenuti i quali hanno eccepito l'incompetenza per territorio del tribunale di Torino e il difetto dei presupposti per l'emissione del provvedimento cautelare;

- si è costituita la prof.ssa _____, convenuta dal ricorrente quale controinteressata, la quale ha eccepito la mancata integrazione del contraddittorio, l'inammissibilità del ricorso per mancata formazione del giudicato, per ultrapetizione, per anticipazione del merito e per difetto del requisito del *periculum*, nonché l'incompetenza per territorio, ed ha infine contestato la fondatezza del merito delle pretese avversarie;

osservato, quanto alla lamentata mancata integrazione del contraddittorio, che la prospettazione della resistente _____ si rivela per un verso generica, non essendo stato indicato chi tra "*tutti i potenziali controinteressati*" non convenuti in questo giudizio sarebbe un litisconsorte necessario, per altro verso per quanto concerne i docenti già assunti a tempo indeterminato, contraddittoria, posto che la stessa resistente deduce (in comparsa) l'"intangibilità" della situazione giuridica consolidata con l'avvenuta immissione in ruolo nonché (nelle note di udienza depositate a verbale) l'impossibilità di ritenere nulle tutte le assunzioni *medio tempore* effettuate dall'amministrazione;

ritenuto, quanto alla denunciata incompetenza per territorio, che se è vero che i criteri di cui all'art. 413 c.p.c. fanno riferimento ad un rapporto di lavoro già instaurato e non trovano applicabile nel caso in cui il ricorrente aspiri ad essere assunto, non può tuttavia trascurarsi che il ricorrente, che pur chiede l'inserimento a pettine nella graduatoria dell'A.T. di Piacenza, è attualmente alle dipendenze dell'amministrazione scolastica, avendo un contratto a termine fino al termine della attività didattica presso un istituto scolastico di _____ (TO), e che quindi, in costanza di rapporto, può trovare applicazione il criterio di cui al comma 5 dell'art. 413 c.p.c. che individua, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pp.aa., un foro esclusivo - e non concorrente - nel luogo in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto (e quindi il tribunale di Torino)

rilevato, quanto alla lamentata inammissibilità del ricorso per mancata formazione del giudicato, - che nessuna norma preclude l'azione cautelare prima del passaggio in giudicato della pronuncia sulla giurisdizione e che la stessa previsione richiamata dalla convenuta (comma 7 dell'art. 11 c.p.a.) stabilisce solo che quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda "*se il processo è*

riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”,

-il comma 7 dell'art. 11 c.p.a., dettato proprio in tema di misure cautelari emesse dal giudice non munito di giurisdizione, prevede che tali misure perdono efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate e che le parti possono riproporre le stesse domande cautelari al giudice munito di giurisdizione, senza prevedere un termine *post quem* per la loro proposizione;

- qualora si volesse aderire alla tesi della convenuta, posto che il giudice dichiaratosi sfornito di giurisdizione giammai potrebbe provvedere su un'istanza cautelare, e che neppure il giudice *ad quem* secondo tale tesi potrebbe provvedere tempestivamente, si giungerebbe all'inaccettabile conclusione di ritenere che fino al passaggio in giudicato della sentenza con la quale il giudice amministrativo ha declinato la giurisdizione nessuna situazione sia tutelabile in via d'urgenza, in evidente violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 117 in relazione all'art. 6 CEDU;

ritenuto che siano infondate le doglianze in ordine ai dedotti vizi di ultrapetizione e anticipazione del merito, sia perché la parte ricorrente chiede sostanzialmente di confermare ex art. 11, co. 7 c.p.a. il contenuto dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio n. 5147 emessa in data 5-6/11/2009, già pronunciata nel contraddittorio delle parti, sia perché l'art. 669 *quater* c.p.c. consente di proporre domande cautelari in corso di causa: tutti i provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. sono finalizzati ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito senza che ciò comporti un'anticipazione di giudizio;

ritenuto, quanto al *fumus* della domanda cautelare, che esso paia *prima facie* sussistente alla luce delle ordinanze già adottate in materia dal Tar Lazio e dal Consiglio di Stato nei confronti del Ministero resistente e, soprattutto, alla luce della sentenza 41/2011 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 4 ter D.L. 25.9.2009 n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24.11.2009 n. 167, affermando tra l'altro che *“la scelta operata dal legislatore con la l. n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplente secondo il criterio del merito”*;

ritenuto, quanto al *periculum in mora*, che il rischio che il ricorrente prima dell'inizio del prossimo anno scolastico possa perdere la possibilità dell'immissione in possesso a causa del mancato inserimento a pettine appaia concreto e fondato, non potendosi confidare sulla collaborazione dell'amministrazione convenuta, perché, se è vero che ad oggi essa non ha ancora revocato i provvedimenti adottati in esecuzione delle disposizioni commissariali di cui si chiede il rinnovo, è anche vero che essa nessun impegno ha preso in tal senso (e i funzionari che la rappresentano in questo giudizio nulla hanno saputo riferire sul punto) e che il TAR LAZIO ha già avuto modo di

stigmatizzare la condotta del MIUR per elusione della misura cautelare accordata con decisione n. 3121/2009 (cfr. ordinanza n. 5141/09 sub doc. 7 ricorrente);

ritenuta quindi la persistenza dei presupposti che hanno legittimato l'adozione della misura cautelare in sede amministrativa;

ritenuto di dover disporre sulle spese della presente fase unitamente al merito;

P.Q.M.

Visti gli artt. 700 c.p.c. e 11, co. 7. d.lgs. 104/10;

conferma il contenuto dispositivo dell'ordinanza del T.A.R. Lazio n. 5141 in data 5-6/11/2009 e per l'effetto ordina al MIUR di disporre l'inserimento "a pettine" di nelle graduatorie provinciali dell'A.T. di Piacenza, di cui all'art. 1 comma 11 D.M. 8.4.2009 n. 42, inserendolo nella fascia d'appartenenza e con il punteggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale. Spese al definitivo.

Si comunichi.

Torino 19.4.12

Il giudice
Roberta PASTORE

